

SETTORE PUBBLICO

SITUAZIONE E SIMULAZIONE DEL FUTURO PREVIDENZIALE

DI

DATA DI NASCITA



*Situazione previdenziale attuale e proiezione della data/valore
di pensione con simulazioni specifiche*

 Prima iscrizione all'Assicurazione Generale Obbligatoria, Fondo _____ dal __/__/__.

 Ultimo contributo presente in Estratto Conto Inps del __/__/_____.

 Rata e decorrenza calcolate sulla base dei contributi versati fino al __/__/_____.

 A tale data l'anzianità contributiva utile per il **diritto** (indicante il “quando si va in pensione”) è pari a _____ settimane (anni ____ mesi ____ giorni ____).

 A tale data l'anzianità contributiva utile per la **misura** (indicante il “quanto si percepirà di pensione”) è pari a _____ settimane (anni ____ mesi ____ giorni ____).

Va considerato che i due valori non sempre coincidono in quanto, in rapporto ad alcune tipologie di contribuzione figurativa, ad esempio, il numero delle settimane utili ai fini del diritto della pensione può risultare inferiore rispetto a quelle lavorate e coperte ai fini della misura alla pensione. Se la retribuzione o il reddito percepito per determinati periodi risulta inferiore al minimo previsto dalla legge per l'accredito di un anno intero di versamenti, i contributi presenti in quel periodo devono essere ridotti in base alla retribuzione effettivamente percepita.

Inoltre, i valori della contribuzione utile al diritto e alla misura della pensione possono differire quando i contributi effettivamente versati siano in misura inferiore ai 35 anni. I 35 anni di contributi da perfezionare, quindi, possono essere comprensivi di contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto e volontaria ma in essi non possono essere considerati i contributi figurativi derivanti dalla disoccupazione indennizzata e dalla malattia (art. 22, co.1, L. n. 153/1969; Circ. INPS 180/2014).

LEGGERE CORRETTAMENTE I DATI DEL PROPRIO ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS

L'estratto conto previdenziale riporta i dati anagrafici del lavoratore e, riassunti in una tabella, i dati relativi ai versamenti previdenziali distinti per:

- periodo di riferimento (dal- al);
- tipologia di contributi (da lavoro dipendente, artigiano, commerciate, servizio militare etc.);
- contributi utili espressi in giorni, settimane o mesi;
- retribuzione o reddito;
- riferimenti del datore di lavoro;
- eventuali note riportate alla fine dell'estratto.

Nell'estratto conto dell'INPS regime generale i contributi sono generalmente espressi in settimane (1 mese = 4,33 settimane; 1 anno = 52 settimane), ma possono essere espressi anche in mesi o in anni o, ancora, in giorni.

Sono espressi in mesi i contributi accreditati presso le gestioni artigiani e commercianti e presso la gestione Separata, e in giorni i contributi che figurano negli estratti conto dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (ex Enpals), nonché i contributi agricoli.

Sono espressi in anni, mesi e giorni i contributi indicati presso il fondo dipendenti pubblici.

Le note più comuni presenti nell'estratto sono le seguenti:

Nota 0: contributi accreditati in base ai versamenti effettuati: sono pienamente utilizzabili se il reddito corrisponde a quello fiscalmente accertato. Indica che quei contributi saranno ritenuti utili per il diritto e/o per la misura della pensione solo se il reddito indicato in estratto corrisponderà a quello dichiarato all'Agenzia delle Entrate.

Nota 1: contribuzione da verificare. Denota un'anomalia importante. Per gli Agricoli, per quei periodi, il più delle volte, è indice di contribuzione non pagata e quindi non utilizzabile. Per altri lavoratori mostra la necessità di procurarsi atti e documenti che dimostrino l'esistenza del rapporto di lavoro nei relativi periodi indicati con la nota 1.

Nota 2: contribuzione da verificare. Indica che nei dati dell'archivio Inps è presente un'anomalia.

Nota 3: settimane non utili per il diritto alla pensione di anzianità. Avverte l'utente che i periodi di disoccupazione e di malattia non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata. Sono utili, invece, a perfezionare il requisito contributivo delle 156 settimane nell'ultimo quinquennio per la Pensione di Inabilità e per l'Assegno Ordinario di Invalidità.

Nota 4: contributi ridotti al numero massimo che può essere riconosciuto nel periodo. L'INPS avvisa il lavoratore che per quello specifico periodo sono stati registrati più contributi rispetto a quelli previsti per la capienza massima e che, quindi, è stata applicata una riduzione. Ad esempio se nel 2023 un lavoratore ha versato contributi per 57 settimane, è stata apportata una riduzione alle 52 settimane, ovvero il periodo massimo per la copertura di un anno di contributi.

Nota 5: numero di contributi soggetto a verifica in quanto la retribuzione corrisposta non è sufficiente per riconoscere l'intero periodo. L'INPS segnala che la retribuzione del lavoratore non è stata sufficiente per coprire l'intero periodo contributivo. Per quel periodo, quindi, sono accreditate soltanto le settimane che la retribuzione ha permesso di accreditare (e, quindi, i contributi accreditati per quell'anno saranno inferiori alle 52 settimane anche se il lavoratore, per esempio, ha lavorato tutto l'anno perché la retribuzione ricevuta non ha raggiunto il minimale per la copertura dell'intero periodo).

Nota 18: indica che i periodi dichiarati dall'Amministrazione devono essere ancora verificati e certificati; non è detto quindi che ci sia necessariamente un errore sulla posizione ma è opportuno procedere con una segnalazione contributiva (Richiesta Variazione Posi-

zione Assicurativa) producendo tutta la documentazione del caso.

Nota A: le maggiorazioni presenti sull'estratto conto saranno valutate in sede di pensione, secondo le norme vigenti e con le limitazioni eventualmente previste.

Nota C: sono presenti Flussi Emens successivi al consolidamento.

Nota E: reddito calcolato sui contributi effettivamente versati.

Nota O: contribuzione non utile per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto dalle norme vigenti per il diritto alla pensione di anzianità. Avverte l'utente che quei periodi non sono utili a perfezionare i 35 anni di contributi utili per accedere alla pensione anticipata.

Nota U: denuncia fornita dal datore di lavoro. Dati provvisori soggetti a verifica. Normalmente la si ritrova nell'ultimo rigo dell'estratto contributivo, a cavallo degli ultimi due trimestri. Indica che il datore di lavoro ha trasmesso i dati relativi alla retribuzione e alla contribuzione ma che l'INPS non ha ancora accertato la correttezza di tali dati.





TABELLA DELL'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE



PERIODO	CTPS	CPDEL		
Fino al 31.12.1992				
01.01.1993 - 31.12.1995				
01.01.1996 - 31.12.2011				
01.01.2012 - _____.____._____				
MAGGIORAZIONI CONTRIBUTIVE				
CONTRIBUTI DA RISCATTO/COMPUTO				
CONTRIBUTI DA RICONGIUNZIONE				
ANZIANITÀ totale utile al DIRITTO				
ANZIANITÀ totale utile alla MISURA				
ANZIANITA' TOTALE AL 31.12.1995				
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE				
NOTE				

I SISTEMI DI CALCOLO DELLA PENSIONE

RETRIBUTIVO – Valido per coloro che possiedono almeno 18 anni (936 settimane) di contributi versati entro il 31.12.1995. Questa tipologia di pensione è costituita da 3 quote. La prima (quota A), calcolata sulla base delle anzianità totalizzate alla data del 31.12.1992 e con in principi vigenti prima della riforma del 1992; la seconda (quota B), determinata con nuovi criteri per gli anni di contribuzione maturati dopo il 01.01.1993 e fino al momento del pensionamento ma non oltre, comunque, il 31.12.2011; la terza (quota C), calcolata con sistema contributivo per la contribuzione versata a partire dal 01.01.2012.

DOPPIO CALCOLO - Per coloro che sono in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, la legge 190/2014 art. 1 commi 707/709 ha stabilito che l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può essere superiore a quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore della Riforma Fornero. Per questi Soggetti, quindi vengono fatti due calcoli e viene messo in pagamento quello di importo inferiore. **Il primo calcolo** è fatto applicando i criteri previsti dalla Riforma Fornero ovvero determinando l'importo della pensione con il sistema retributivo per i versamenti maturati fino al 31.12.2011 e con il sistema contributivo per quelli maturati dal 01.01.2012 e fino al momento della pensione. **Il secondo**, invece, è fatto applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato, sia antecedenti il 31.12.2011 sia successivi, anche oltre il limite dei 40 anni complessivi di contribuzione.

MISTO – Valido per coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati entro il 31.12.1995. La pensione sarà calcolata con Sistema Retributivo per i contributi versati fino al 31.12.1995 e con Sistema Contributivo per i contributi versati dal 01.01.1996.

CONTRIBUTIVO – Valido per coloro che non possiedono accrediti contributivi al 31.12.1995 e per coloro che scelgono di avvalersi dell'opzione al contributivo (art. 1 co. 23 L. n. 335/1995). In questo sistema l'importo annuo della pensione viene determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta all'atto del pensionamento: a una maggiore età corrisponde un più elevato e favorevole coefficiente di trasformazione e, quindi, un importo di pensione più elevato.

TABELLA REQUISITI DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PENSIONE E DECORRENZE PERSONALIZZATE

TIPOLOGIA		Maturazione	Decorrenza
PENSIONE DI VECCHIAIA ¹	<i>UOMINI - 67 anni + 20 anni Ctb</i>		
	<i>DONNE - 67 anni + 20 anni Ctb</i>		
	Finestra PRIVATO - NO	Finestra PUBBLICO - NO	
PENSIONE ANTICIPATA	<i>UOMINI - 42 anni e 10 mesi di Ctb</i>		
	<i>DONNE - 41 anni e 10 mesi di Ctb</i>		
	Finestra PRIVATO 3 MESI	Finestra PUBBLICO 3 MESI	
ANTICIPATA QUOTA 100	<i>62 anni di età e 38 anni di Ctb entro il 31.12.2021</i>		
	Finestra PRIVATO 3 MESI	Finestra PUBBLICO 6 MESI	
ANTICIPATA QUOTA 102	<i>64 anni di età e 38 anni di Ctb entro il 31.12.2022</i>		
	Finestra PRIVATO 3 MESI	Finestra PUBBLICO 6 MESI	
ANTICIPATA QUOTA 103 ²	<i>62 anni di età e 41 anni di Ctb entro il 31.12.2023</i>		
	Finestra PRIVATO 3 MESI	Finestra PUBBLICO 6 MESI	
ANTICIPATA QUOTA 103 ³ (Legge Stabilità 2024)	<i>62 anni di età e 41 anni di Ctb entro il 31.12.2024</i>		
	Finestra PRIVATO 7 MESI	Finestra PUBBLICO 9 MESI	
ANTICIPATA OPZIONE DONNA	<i>60 anni di età entro il 31.12.2023 59 anni se con 1 figlio. 58 anni se con 2 figli 35 anni di contributi effettivamente versati Almeno 1 condizione soggettiva tra Cargiver, Invalidità =>74%, Licenziata, Dipendente Azienda in crisi</i>		
	Finestra DIPEN. 12 MESI	Finestra AUTON. 18 MESI	
ANTICIPATA OPZIONE DONNA (Legge Stabilità 2024)	<i>61 anni di età entro il 31.12.2023 60 anni se con 1 figlio. 59 anni se con 2 figli 35 anni di contributi effettivamente versati Almeno 1 condizione soggettiva tra Cargiver, Invalidità =>74%, Licenziata, Dipendente Azienda in crisi</i>		
	Finestra DIPEN. 12 MESI	Finestra AUTON. 18 MESI	

N.B.: obbligatoria la cessazione dell'attività di lavoro subordinato (non è invece necessaria per lavoratori autonomi e parasubordinati). Prestazioni soggette all'adeguamento alla speranza di vita DM 27/10/2021.

¹ Se la contribuzione è tutta successiva al 31.12.1995, oltre ai predetti requisiti sarà necessario che la quota di pensione lorda generata dai contributi versati sia superiore all'importo dell'Assegno Sociale. In alternativa la decorrenza si posticipa al compimento dei 71 anni (adeguamento alla speranza di vita DM 27/10/2021) con almeno 5 anni di contributi.

² L'importo lordo della pensione non potrà eccedere le 5 volte il trattamento minimo (anno 2023 € 563,73 X 5 = € 2.818,65). Tale limite è previsto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale < 5.000€ annui lordi.

³ Calcolo interamente contributivo. L'importo lordo della pensione non potrà eccedere le 4 volte il trattamento minimo (anno 2024 € 598,61 X 4 = € 2.394,44). Tale limite è previsto fino al raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia. Divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo o dipendente salvo lavoro autonomo occasionale < 5.000€ annui lordi.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE E TERMINI DI PREAVVISO

Sia il datore di lavoro che il lavoratore possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalla legge e dal CCNL. Questo significa che, sia il **datore di lavoro** che intende procedere al **licenziamento** di un dipendente, sia il **lavoratore** che voglia recedere dal rapporto mediante **dimissioni**, sono tenuti ad osservare il **periodo di preavviso**, salvo casi specifici.

Il periodo di preavviso è regolato nella **durata** e nella **decorrenza** dalla **contrattazione collettiva** che definisce l'arco temporale nel quale deve essere garantito dal datore di lavoro e dal lavoratore **in base al livello e all'anzianità di servizio**.

Durante il periodo di preavviso il **rapporto di lavoro prosegue in maniera ordinaria**, con la conservazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto stesso, tra i quali l'erogazione della retribuzione e l'esecuzione della prestazione lavorativa.

Le ferie e le varie assenze retribuite (permessi, malattia, ecc.), interrompono la decorrenza del periodo di preavviso, quindi la data di termine del rapporto di lavoro sarà posticipata. Nella domanda di pensione è obbligatorio indicare l'ultimo giorno di lavoro e laddove il rapporto non cessi in quella determinata data la domanda verrà respinta in quanto, nel caso di lavoro dipendente, la cessazione è obbligatoria.

COSA FARE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

Prima di presentare domanda di pensione (in particolare ANTICIPATA) è conveniente fare una richiesta, al proprio ufficio del personale, della certificazione dei servizi completa di tutti gli elementi della retribuzione.

QUANDO SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI PENSIONE

La domanda di pensione può essere presentata fino a 12 mesi prima della decorrenza.

NOVITÀ DALL'ULTIMA LEGGE DI STABILITÀ (L. 213/2023)

Cambiano termini di decorrenza iniziale del trattamento previdenziale per il pensionamento anticipato liquidato in base al solo requisito di anzianità contributiva.

La modifica dei criteri di calcolo riguarda solo le tipologie di pensione anticipata i cui requisiti siano maturati dal 01.01.2024 e si applica esclusivamente nei casi in cui l'anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni (anzianità contributiva precedente il 01.01.1996).

In sostanza il “taglio” della pensione si realizza tramite la sostituzione delle attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986, applicabili per le anzianità maturate sino al 31.12.1995, con coefficienti di minore entità. Interessati dalle norme in oggetto sui criteri di calcolo e sui termini di decorrenza sono gli iscritti alle seguenti Casse (gestite dall'INPS): Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ; Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS) ; Cassa per le pensioni degli insegnanti (CPI, che concerne gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, pubbliche e private, degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali); Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG). Sono esclusi, comunque, i soggetti che:

- sono collocati in **quiescenza d'ufficio** dall'amministrazione pubblica (es. per raggiungimento dei limiti ordinamentali dei 65 anni);
- accedono alla **pensione con requisiti diversi dalla pensione anticipata** (es. lavori usuranti e/o notturni; ape sociale);
- hanno maturato un diritto a pensione **entro il 31.12.2023** (es. Quota 103; pensione di vecchiaia, pensione anticipata);
- sono già in pensione al **31.12.2023**.

Per gli infermieri iscritti alla C.P.S. o alla CPDEL che decidano di posticipare il pensionamento rispetto è stato previsto un criterio specifico di riduzione degli effetti negativi dei nuovi criteri di calcolo. La riduzione viene infatti temperata in misura pari a $1/36^\circ$ per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima data di decorrenza utile. In sostanza detta riduzione può essere azzerata ritardando di tre anni l'accesso alla pensione anticipata.


La revisione dei criteri di calcolo ha conseguenze anche sui criteri di calcolo degli oneri di riscatto di periodi a fini pensionistici.

In concreto tutto il personale iscritto alle casse di previdenza citate all'inizio (CPDEL, CPI, CPS e CPUG), **anche coloro che hanno più di 15 anni di contributi al 31.12.1995**, subirà, un aumento della finestra mobile in caso di accesso alla pensione anticipata (cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne; 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini; 41 anni di contributi, lavoratori precoci).

Dagli attuali 3 mesi, validi per chi ha maturato il requisito entro il 31 dicembre 2023, l'attesa sarà di:

- 3 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2024 al 31.12.2024;
- 4 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2025 al 31.12.2025;
- 5 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2026 al 31.12.2026;
- 7 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2027 al 31.12.2027;
- 9 mesi se i requisiti sono maturati dal 01.01.2028 in poi.

Nulla cambia in materia di finestra mobile per le altre prestazioni pensionistiche.



TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO O TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Il **TFR**, trattamento di fine rapporto, ha un carattere di retribuzione differita. Spetta a tutti i dipendenti pubblici che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000; con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata inferiore a quindici giorni continuativi nel mese, oppure, gli assunti entro il 31 dicembre 2000 e che hanno aderito a un Fondo di previdenza complementare. Viene calcolato con la somma delle retribuzioni lorde annue (comprehensive di tredicesima ed eventuale quattordicesima). Il risultato che si ottiene va diviso per 13,5 e sottratto dai contributi INPS (0,5%). La somma ottenuta va, poi, rivalutata con gli indicatori ISTAT anno per anno.

Il **TFS**, trattamento di fine servizio è un importo che viene riconosciuto come indennità per la cessazione del rapporto di lavoro e spetta solo ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 01.01.2001. A differenza del TFR, il TFS si calcola solo sull'ultima retribuzione annua percepita dal dipendente pubblico. Si determina l'ultima retribuzione annua lorda (con esclusione della voce "indennità pensionabile") sommando tutte le voci utili e il rateo della tredicesima mensilità. La retribuzione così determinata, ridotta all'80% e divisa per 12, determina la base contributiva mensile. Moltiplicando quest'ultima somma per il totale degli anni utili (servizi effettivi più quelli riscattati) arrotondato all'anno col criterio stabilito dall'art.18 del DPR 1032/73 (mesi 6=anni 0; mesi 6, giorni 1=anni 1), si ottiene l'importo del **T.F.S. lordo**.

La legge n.147/2013, per le cessazioni avvenute a partire dal 01/01/2014, ha previsto una rateizzazione a "scaglioni".

- Il T.F.S. per inabilità o per decesso del lavoratore o della lavoratrice verrà liquidato entro 105 giorni dalla data di conseguimento del diritto (a cui aggiungere ulteriori 30 giorni quali tempi di gestione della pratica da parte dell'INPS).
- Il T.F.S. per raggiunti limiti di età (Pensione di Vecchiaia) verrà liquidato non prima di 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (a cui aggiungere ulteriori

105 giorni quali tempi di gestione della pratica da parte dell'INPS).

- Il T.F.S. per dimissioni volontarie (Pensione Anticipata) verrà liquidato non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (a cui aggiungere ulteriori 105 giorni quali tempi di gestione della pratica da parte dell'INPS).

L'erogazione della prestazione può avvenire:

- **in un'unica soluzione** se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a € 50.000 lordi;
- **in due rate annuali** se il trattamento è tra € 50.001 e € 100.000 lordi;
- **in tre rate annuali** se è pari o superiore a € 100.001 lordi.

In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche, saranno pagate, rispettivamente, dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.





TABELLE DELLE ANZIANITA' CONTRIBUTIVE

AL __/__/_____

Area reserved for the contribution seniority tables, currently blank.

La presente simulazione è stata elaborata solo ed esclusivamente sulla base dei dati forniti. Si rammenta che esistono delle condizioni previste da specifiche norme che potrebbero anticipare la decorrenza della pensione (invalidità civile =>74% (+2 mesi per ogni anno lavorato), cecità (+4 mesi per ogni anno lavorato), maternità al di fuori del rapporto di lavoro (+22 settimane di contribuzione figurativa per ciascun figlio), periodi di lavoro non segnalati in estratto, ecc.).



PROSPETTO DI CALCOLO DELLA RATA ANNUALE E MENSILE LORDA DELLA PENSIONE AL ___/___/_____

Empty box for the pension calculation prospectus.

La presente simulazione è stata elaborata solo ed esclusivamente sulla base dei dati forniti. Si rammenta che esistono delle condizioni previste da specifiche norme che potrebbero anticipare la decorrenza della pensione (invalidità civile =>74% (+2 mesi per ogni anno lavorato), cecità (+4 mesi per ogni anno lavorato), maternità al di fuori del rapporto di lavoro (+22 settimane di contribuzione figurativa per ciascun figlio), periodi di lavoro non segnalati in estratto, ecc.).